

Polo Chianti

Determina del Responsabile

Numero del provvedimento:	35/2024
Data del provvedimento:	23/12/2024
Oggetto:	Modifica del contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs n.36/2023, relativo al servizio educativo, formativo, occupazionale e ricreativo rivolto a soggetti con disabilità, anni 2024-2026, nel territorio del Polo Chianti della Società della Salute Fiorentina Sud Est - CIG B232CD9AB1
Struttura proponente:	Polo Chianti
Responsabile del procedimento:	Dott. Gilberto Macaluso

IL RESPONSABILE DEL POLO CHIANTI

VISTO il Decreto del Direttore della Società della Salute n. 37 del 20.07.2023 “Delega di firma atti di natura socio-sanitaria e socio-assistenziale della SdS Fiorentina Sud Est” con cui è stata conferita delega di firma al sottoscritto Dott. Gilberto Macaluso relativamente agli atti amministrativi di natura socio-assistenziale di competenza del Polo Amministrativo del Chianti Fiorentino;

RICHIAMATE:

- la Legge n. 238 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e ss.mm. ed ii., che al Capo III bis “Società della salute” disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;
- la legge regionale n. 41 del 24.02.2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, e ss.mm. ed ii;

VISTI:

- il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio SdS Fiorentina Sud-Est, sottoscritta in data 14.01.2021 da tutti gli enti aderenti ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in conformità con la L.R. n.40/2005 e ss.mm. ed ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Bagno a Ripoli Dott. Ferdinando Ferrini;
- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 8 del 31/07/2024 con la quale è stato eletto Francesco Pignotti quale Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud Est;
- il Decreto del Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud-Est n. 1 del 30/5/2024, di proroga del Direttore del Consorzio, Simone Naldoni;

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Polo Chianti

- la delibera di Conferenza Aziendale dei Sindaci Azienda USL Toscana Centro n. 2 del 28.05.2021 con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra l'azienda USL Toscana e la SDS Fiorentina Sud-Est per la gestione diretta e unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. n. 40/2005 ss.mm.ii.e dal PSSIR 2018-2020;
- la delibera di Assemblea di Soci n. 5 del 17.07.2021 con la quale è stata approvata l'articolazione organizzativa della SDS Fiorentina Sud-Est;
- la Delibera di Giunta della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 12 del 21.04.2023 con la quale è stato approvato lo schema di articolazione organizzativa a livello di micro-struttura e di dettaglio della Società della Salute in relazione all'organigramma già approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 3 del 24.02.2023;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

DATO ATTO che l'art. 71-bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. e ii. definisce le Società della salute "organismi consortili" e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile sia nella L.R. n. 40/2005 ss.mm. ed ii. sia nel D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm. ed ii., che all'art. 31 disciplina i Consorzi;

RICHIAMATI altresì:

- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 15 del 14.12.2023 di approvazione del Bilancio di previsione e relativi allegati per l'annualità 2024 e pluriennale 2024/2025/2026, secondo lo schema previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 834/2022;
- le deliberazioni dei Comuni consorziati di approvazione dei rispettivi Bilanci di Previsione 2024-2026;
- la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2024, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 23.02.2024;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 05.05.2009 e ss.mm. ed ii.
- la Legge n. 136 del 13.08.2010, ed in particolare l'art 3 in tema di "tracciabilità di flussi finanziari";

VERIFICATO che con proprio provvedimento n. 20 dd. 20/07/2024 è stato stabilito di:

- approvare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs n.36/2023 all'operatore economico "A.P.S. Le tre e un quarto" con sede in Strada Morrocco, 39/A 50028 – Barberino Tavarnelle, (FI) C.F.94270140489 per l'espletamento di interventi di tipo educativo, formativo, occupazionale e ricreativo, a favore di soggetti con disabilità e/o svantaggiati e fragili prevalentemente nel territorio del Comune di Barberino Tavarnelle;

Polo Chianti

- imputare la somma complessiva di € 42.000,00 per l'annualità 2024/25/26 sul conto economico della Società della Salute Fiorentina Sud Est, Centro di Costo Comune di Barberino Tavarnelle (302); secondo la seguente suddivisione l'importo dell'affidamento è pari ad €10.500,00 per il 2024, ad € 21.000,00 per il 2025 e ad € 10.500,00 per il 2026 IVA inclusa;
- dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara attribuito al presente affidamento è il seguente: B232CD9AB1;

DATO ATTO che il capitolato relativo all'affidamento succitato prevedeva, tra l'altro l'"accoglienza diurna da 1 a 4 soggetti del territorio, individuati in accordo con i servizi sociali territoriali competenti coerentemente alla condizione psicofisico-relazionale dell'utente" e il "servizio di trasporto dall'abitazione alla sede operativa dell'Associazione e ritorno";

VERIFICATO che:

- sia il servizio sociale comunale del polo chianti, che il servizio sociale sanitario della Società della salute Fiorentina Sud Est, ha rilevato la necessità e l'opportunità di inserire in questo specifico progetto ulteriori persone in carico;
- entrambi i servizi, poc'anzi citati, hanno ritenuto efficaci, con riferimento alle peculiarità dell'utenza che intendono inserire, proprio il progetto in argomento per la particolarità: della sede in cui si svolge (ambiente naturale), delle specifiche proposte di laboratorio, del clima organizzativo riscontrato e dei risultati riscontrati in altri utenti già inseriti nel servizio;
- si prevede pertanto per gli anni 2025 e 2026 l'inserimento nel progetto di almeno 5 persone per un maggior numero di giornate ed un conseguente aumento significativo delle ore di servizio erogato pari a 1.755;
- l'aumento di utenza inserita nel progetto comporta indirettamente anche un aumento delle ore e dei chilometri effettuati per il servizio di trasporto dal domicilio alla sede del servizio e viceversa;

STIMATO che la spesa aggiuntiva per il rimborso del servizio effettuato, necessaria per garantire il servizio suppletivo negli anni 2025 e 2026, ammonta ad € 43.875,00;

DATO ATTO che detta somma supera i limiti di cui all'Articolo 120 comma 9 del Codice degli Appalti;

VERIFICATO altresì che:

- a memoria dell'Art. 120 comma 1 lettera b) "*i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento [...] per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;*
- l'importo di affidamento originario, pari ad € 42.000,00 sommato al nuovo importo necessario ad ampliare il servizio reso, pur non rispettando i dettami di cui all'Art. 120 permane ampiamente

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Polo Chianti

inferiore alla soglia di € 140.000,00 soglia che permette l'affidamento diretto di servizi di cui art. 50, comma 1, let. b) del Dlgs n.36/2023, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

- l'importo di modifica contrattuale è superiore a quanto previsto dall'Art. 120 comma 2) ma comunque è da considerarsi, ai sensi sempre dell'Art. 120 comma 6 una modifica non sostanziale in quando non altera considerevolmente la struttura del contratto;
- l'Art. 1 della L.241/1990 prevede al comma 2 che *“La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria”*;
- il Codice dei contratti sottolinea l'importanza dei principi di risultato, accesso al mercato, fiducia e buona fede e tutela dell'affidamento;

CONSIDERATO che per le ragioni succitate si ritiene preferibile una modifica contrattuale, che prevede un importo di modifica superiore al 50% dell'importo dell'affidamento iniziale, piuttosto che procedere con un nuovo affidamento alla medesima Associazione di Promozione Sociale che comporterebbe un aggravio endoprocedimentale;

CONSIDERATO che l'Associazione “A.P.S. Le tre e un quarto” con sede in Barberino Tavarnelle - Strada Morrocco, 39/A (C.F.94270140489), ha dato la disponibilità alla modifica contrattuale in argomento, che prevede la prosecuzione delle attività a favore di soggetti disabili in sinergia con i servizi sociali per raggiungere l'obiettivo di promozione del benessere, dell'autonomia personale, e dell'integrazione sociale attraverso terapie occupazionali, attività connesse alla natura, laboratori e attività di gruppo, alle medesime condizioni in essere, previste dal capitolato d'appalto, con un aumento dell'utenza e del conseguente impegno orario per un totale di 1.755 ore in più per il periodo 01.01.2025 -30.06.2026;

ATTESO CHE la SDS Fiorentina Sud-Est per quanto sopra detto intende procedere alla modifica del contratto con l'Associazione in parola, per l'ampliamento dell'utenza e del monte orario previsto dal contratto originario, per la realizzazione del progetto e garantire le attività come descritte nel Capitolato di appalto per gli anni 2025-26, che comporta un rimborso aggiuntivo per l'esecuzione del servizio di € 43.875,00 complessivi;

ATTESO che la stazione appaltante ha operato secondo canoni di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con riferimento ai principi fondanti il Codice degli appalti, in particolare nel rispetto dei principi di risultato, accesso al mercato, fiducia e buona fede e tutela dell'affidamento;

CONSIDERATO che la spesa di Euro 43.875,00 trova copertura nel Bilancio 2025 e successivi della Società della Salute e specificatamente negli stanziamenti designati alla stessa dalla sede del Comune di Barberino Tavarnelle;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art 16 D.Lgs 36/2023, dall'art.6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 art. 13;

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Polo Chianti

RITENUTO quindi di disporre la modifica in aumento del contratto in essere con la A.P.S. Le Tre e un Quarto ai medesimi patti e alle medesime condizioni dell'affidamento originario;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE per l'affidamento e l'esecuzione di "servizi alla persona" di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 128 del codice. Tale comma precisa che "L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti";

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare la modifica in aumento del contratto in essere con l'A.P.S. Le tre e un quarto con sede in Strada Morrocco, 39/A 50028 – Barberino Tavarnelle, (FI) C.F.94270140489 ai medesimi patti e condizioni dell'affidamento originario“;
2. di dare atto che la modifica contrattuale prevede l'inserimento nel progetto di un maggior numero di utenti disabili, inseriti dal servizio sociale e sanitario della SdS Fiorentina Sud Est, e comporta un aumento di 1.755 ore di servizio erogato da parte della A.P.S. Le tre e un quarto;
3. di dare atto che l'aumento contrattuale comporta la somma a rimborso per il servizio reso di € 43.87500 per le annualità 2025/26 sul conto economico della Società della Salute Fiorentina Sud Est, Centro di Costo Comune di Barberino Tavarnelle (302); secondo la seguente suddivisione:

l'importo in aumento dell'affidamento è pari ad € 28.500,00 per il 2025 e ad € 15.375,00 per il 2026 IVA inclusa;
4. di dare atto altresì che il Codice Identificativo di Gara attribuito al presente affidamento permane il seguente: B232CD9AB1;
5. di dare atto che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il responsabile del Polo Chianti Dott. Gilberto Macaluso;
6. di dare atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Polo Chianti

dall'Art 16 D.Lgs. 36/2023, dall'Art. 6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 Art. 13; obbligandosi a comunicare eventuali condizioni di conflitto di interesse che dovessero manifestarsi durante le procedure di affidamento e di esecuzione del servizio;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
8. che gli obblighi di pubblicazione di cui al combinato disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 28, del D.lgs. 36/2023, sono assolti mediante la trasmissione dei dati afferenti la presente procedura alla BDNCP presso l'ANAC e con la pubblicazione del presente provvedimento compresi gli atti allegati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Società della Salute Fiorentina Sud Est. Gli eventuali dati personali in esso contenuti saranno oscurati. La pubblicazione di allegati qualora contengano dati personali sarà omessa;
9. di trasmettere e partecipare il presente provvedimento ai Soci del consorzio e Collegio Sindacale.
10. di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni.

Bagno a Ripoli, 23/12/2024

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
POLO CHIANTI FIORENTINO
(dott. Gilberto Macaluso)**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.